

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPPIELLO RAFFAELE

Seduta del 12/04/2021

FATTO

Parte ricorrente rappresenta di essere dipendente dell'intermediario convenuto a partire dall'aprile 2014, e che nell'agosto 2019 chiedeva un mutuo alla banca, odierna convenuta. Parte ricorrente rileva che al momento della sottoscrizione del mutuo, venivano rilasciate due copie del contratto tra loro difformi che, in caso di cessazione del rapporto, indicavano rispettivamente una maggiorazione di 3 e 4 punti, entrambi non sono sottoscritti dalla banca. Parte ricorrente rappresenta che in data 28 luglio 2020, in seguito al licenziamento per giusta causa, riceveva comunicazione di variazione del tasso di interesse e che la stessa non conteneva la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", né il nuovo piano di ammortamento con l'esatta quantificazione del debito residuo, del tasso applicato e della nuova rata, né veniva inoltre rispettato il preavviso minimo di due mesi. Il ricorrente chiede il ripristino delle condizioni iniziali e la restituzione degli importi indebitamente trattenuti. L'intermediario nelle proprie controdeduzioni riferisce che in data 20 agosto 2019 il ricorrente ha stipulato un contratto di credito immobiliare chirografario ai consumatori di euro 40.000,00 a 84 mesi e che a tale contratto all'art 4 è stato applicato il tasso di interesse variabile di 1,00 punti percentuali superiori al parametro di riferimento, rappresentato dal tasso Euribor 1M/365 vigente pro tempore, con rilevazione mensile. Parte convenuta riferisce che detto tasso, è stato applicato conformemente a quanto previsto dalla Parte Economica del Contratto Integrativo Aziendale (CIA), articolo 4. Tassi e Fidi- *"agevolazioni riguardanti il personale dipendente"* - *lettera B riferito ai " mutui chirografari per altre esigenze fino ad un massimo di € 70.000,00"*. L'intermediario rileva inoltre che all'art 15 Covenant del suddetto contratto di finanziamento è stata

specificatamente pattuita ed approvata ai sensi dell'art 1341 cc, la clausola che prevedeva in caso di cessazione del rapporto di lavoro, salva l'ipotesi di messa in quiescenza per raggiunti limiti d'età, una sostituzione del tasso, con applicazione in sua vece di una maggiorazione di 4,00 (quattro) punti percentuali superiori al parametro Euribor 1M/365 media mensile. Parte convenuta rappresenta che in data 22 luglio 2020, con effetto dall' 11 luglio 2020, si è risolto il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la Banca e che con nota del 28 luglio 2020 veniva comunicato ai mutuatari che in conformità a quanto pattuito tra le parti e specificatamente approvato ai sensi e per gli effetti dell'art 1341 cc, ed in particolare come previsto dall'art 15 del contratto di credito del 20/08/2019, a decorrere dalla rata in scadenza al 19 agosto 2020, si sarebbe applicata la maggiorazione di 4,00 (quattro) punti percentuali superiori al parametro Euribor 1M/365 media mensile. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Il Collegio rileva come nel caso di specie risulti evidente che le condizioni economiche di maggior favore siano state applicate originariamente al finanziamento de quo, in virtù della qualifica di dipendente rivestita dal ricorrente. Dunque, deve ritenersi che entrambe le parti fossero ben consapevoli del fatto che i parametri agevolati applicati al contratto di mutuo fossero condizionati alla qualifica di dipendente dell'istituto di credito. Al riguardo si ricorda come in precedenti analoghi questo Arbitro ha costantemente escluso che previsioni contrattuali di tal fatta diano luogo a variazioni unilaterali ai sensi dell'art. 118 TUB, laddove si trattasse di previsioni concordate all'interno del contratto, censurando invece il comportamento dell'intermediario nel caso in cui la modifica del tasso in considerazione della cessazione del rapporto di lavoro non fosse specificamente prevista dal contratto, ma da fonti esterne (es. regolamenti aziendali) non espressamente richiamate nel contratto. Inoltre ad avviso del Collegio il ricorrente era perfettamente in grado di avvedersi che le condizioni economiche inizialmente accordategli si fondavano sul presupposto che egli fosse dipendente della banca resistente. Da ciò consegue l'ovvia deduzione (puntualmente esplicitata nella citata clausola contrattuale) che la sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro avrebbe automaticamente fatto venir meno quelle condizioni economiche, le quali sarebbero state sostituite dalle diverse, e più onerose condizioni, richiamate nella clausola considerata. Secondo il Collegio, dunque, il ricorrente non può fondatamente invocare alcuna violazione della disciplina in materia di trasparenza contrattuale. Deve però rilevarsi come la stessa clausola contenga una previsione la cui natura vessatoria è legata al vincolo posto al lavoratore nella libertà di sciogliersi dal rapporto di lavoro in ragione delle conseguenze negative sul tasso applicato, sicché vengono all'attenzione i requisiti di cui all'art. 1341, co. 2, c.c. con riferimento alla sottoscrizione dell'art. 15 del contratto, rubricato come "Covenant", e contenente tale clausola. La giurisprudenza ha infatti precisato che *"in tema di condizioni generali del contratto, al fine di integrare il requisito della specifica approvazione prevista dall'art. 1341 cod. civ., non è necessario che alla distinta sottoscrizione della clausola segua la trascrizione integrale del suo contenuto, essendo sufficiente che la sottoscrizione sia apposta dopo indicazioni idonee a non fare dubitare del richiamo dell'attenzione del sottoscrittore, mentre è irrilevante che contestualmente vengano approvate anche altre clausole onerose ugualmente evidenziate"* (si veda Cass. n. 12708/2014). Nel caso di specie, va rilevato che le clausole contrattuali "vessatorie" sono, come da prassi, richiamate mediante riferimento numerico unita all'indicazione della rubrica delle singole clausole e così sottoscritte separatamente nel loro insieme. Tuttavia, mentre per le altre clausole richiamate la rubrica della clausola palesa l'oggetto della stessa, quella di cui

all'art. 15, "*covenant*", non risulta fornire idonea informativa in merito al suo contenuto stante la sua assoluta genericità. Ne discende la nullità della clausola di cui all'art 15, contenente il diritto di variare il tasso di interesse, e per l'effetto l'istituto resistente ha illegittimamente proceduto alla modifica del tasso d'interesse. Pertanto, accertata l'illegittimità del contegno, questo Collegio – in accoglimento della domanda formulata – dispone che l'intermediario applichi le condizioni economiche previste a beneficio del personale dipendente originariamente pattuite con il ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, accerta la nullità della clausola contenuta nell'art. 15 del contratto e per l'effetto dispone che l'intermediario ripristini le condizioni economiche originarie e restituisca alla parte ricorrente gli importi già trattenuti in eccedenza.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO